

CAMERA DEI DEPUTATI N. 287

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERENI, BERRETTA, BOFFA, BOSSA, BRANDOLINI, BUCCHINO, CARDINALE, ENZO CARRA, CASTAGNETTI, CODURELLI, COLANINNO, CORSINI, CUOMO, DE BIASI, FARINONE, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FONTANELLI, GHIZZONI, GIOVANELLI, GOZI, LENZI, MARGIOTTA, MAZZARELLA, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, OLIVERIO, PICCOLO, QUARTIANI, RIGONI, SAMPERI, SANGA, SBROLLINI, SCHIRRU, STRIZZOLO, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VICO, VILLECCO CALIPARI

Disposizioni in materia di riorganizzazione
degli istituti italiani di cultura all'estero

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli istituti italiani di cultura all'estero rappresentano l'immagine, la storia, la cultura di tutti i secoli, antica e contemporanea, e la lingua del nostro Paese. Essi sono dunque agenzie di estrema rilevanza, la cui attività influenza la percezione dell'identità e dell'immagine italiane, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, anche nei settori non direttamente connessi con la cultura. Sugli istituti italiani di cultura all'estero ricade dunque la responsabilità di formare e diffondere l'immagine italiana, in un mondo di comunicazioni che si orienta in misura molto grande sulla qualità dell'immagine.

A tale fine gli istituti devono essere sostenuti con una ridefinizione della loro missione e un sistema di connessioni con il Paese (la sua struttura sia istituzionale che culturale), adeguatamente ricca e articolata. Si propone che sia costituito a tale fine, presso il Ministero degli affari esteri, un Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo. La costituzione del Dipartimento, in luogo della già esistente Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, dovrà assolvere alla necessità di dare personalità ben distinta, e chiara autonomia di funzione e missione, al punto di raccordo, progettazione e pia-

nificazione di tutta l'attività culturale italiana all'estero.

Il capo del Dipartimento potrà essere scelto in base alla chiara fama, al più alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del Ministero degli affari esteri. La sua designazione dovrà essere presentata, per un parere, alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di amministrazione composto da sette membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dai Ministri per i beni e le attività culturali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca. Egli è affiancato da un comitato scientifico costituito da non meno di tre e non più di cinque componenti scelti fra le più note personalità della vita culturale, artistica, scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono nominati sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero potrà essere scelto, sulla base di un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dello sviluppo economico. Potranno partecipare allo stesso concorso per titoli i docenti di ruolo delle scuole di ogni grado della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando del concorso stesso, restando comunque titolo indispensabile la laurea, valutato anche in base al punteggio conseguito. È anche possibile assumere personale *in loco* per contratto.

I direttori degli istituti italiani di cultura all'estero saranno designati dal capo del Dipartimento che ne sottoporrà la nomina al consiglio di amministrazione. Essi saranno scelti fra il personale attualmente nei ruoli del Ministero degli affari esteri — Direzione generale per la promo-

zione e la cooperazione culturale, in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti negli incarichi del precedente livello. Inoltre, essi potranno essere scelti fra il personale selezionato in base ai concorsi sopra indicati e a concorsi e ruoli precedenti alla data di entrata in vigore della legge; potranno essere designati, altresì, al di fuori dei citati percorsi funzionali, « per chiara fama ».

Il responsabile e il consiglio di amministrazione, sulla base di materiali e indicazioni forniti dal comitato scientifico, formuleranno un piano triennale di « missione » per gli istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree del mondo. È evidente che tale missione non potrà essere identica a New York e Nuova Delhi, e che i piani dovranno tenere fortemente conto della dislocazione storica e ambientale, della presenza e consistenza delle comunità italiane e di emigrati italiani, nonché degli interessi italiani nell'area. Il piano triennale, che comporta anche conseguenti criteri di selezione del personale scelto per titoli e di quello scelto per « chiara fama », sarà oggetto di comunicazione alle competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. È prevista anche la nomina di un comitato per il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni.

È evidentemente necessaria una riduzione del numero degli istituti italiani di cultura all'estero, per rafforzarne la visibilità e l'efficacia di azione in alcune sedi strategiche. La presente proposta di legge affida tale compito al lavoro critico e organizzativo e alla competenza del costituendo Dipartimento, del suo capo, del suo consiglio di amministrazione e del comitato scientifico che lo affianca. Allo stesso modo la presente proposta di legge demanda al lavoro di ricerca, inchiesta, dibattito e decisione del Dipartimento la questione (che non può essere decisa in linea generale e una volta per tutte) del rapporto fra attività di rappresentazione e diffusione della cultura italiana nel mondo e attività di insegnamento della lingua. Vi sono infatti legami, tradizioni, impegni e ragioni molto diversi

fra Paese d'origine e Paese ospite, che di volta in volta possono consigliare l'orientamento delle risorse in direzione dell'uno, dell'altro impegno o di entrambi. Si evita in tale modo di dare per scontato che tutti possano fare tutto dovunque, come si è sostenuto impropriamente in passato, provocando carichi insostenibili e molti errori.

Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero e i rispettivi direttori (sia di ruolo che scelti per « chiara fama ») sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo, nelle locali strutture diplomatiche, e dovranno coordinarsi con esse, tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica italiana spetta comunque all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado sul posto. Tuttavia, dal punto di vista dei programmi, dei criteri e dell'organizzazione del lavoro, gli istituti e chi li rappresenta ricevono istruzioni e programmi dal Dipartimento e ad esso rendono conto con rapporti semestrali. In caso di contestazione o di disaccordi sul posto, il capo della delegazione diplomatica ha la responsabilità immediata della decisione. Egli dovrà informare al più presto il Dipartimento della sua decisione, motivando le ragioni e proponendo la soluzione alla situazione contestata. A sua volta il capo dell'istituto italiano di cultura all'estero offrirà al consiglio di amministrazione del Dipartimento le sue ragioni documentate e si atterrà alla

decisione finale del consiglio stesso. Poiché, con le decisioni di riduzione del numero degli istituti, molte sedi resteranno scoperte, la presente proposta di legge propone l'istituzione dell'addetto culturale, che in alcune sedi di ambasciata e consolari potrà divenire il punto di riferimento delle attività culturali italiane, con le seguenti caratteristiche:

a) gli addetti culturali saranno scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche del personale degli istituti italiani di cultura all'estero;

b) essi avranno una dipendenza organica dall'ambasciata o dal consolato, ma un rapporto di coordinamento e comunicazione diretta (quanto ai programmi) con il Dipartimento;

c) è prevista, con condizioni che saranno proposte dal Dipartimento e decise dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione di posizioni di addetto culturale onorario. Si tratta di posizioni non retribuite, ma formalmente annunciate e riconosciute dalla delegazione diplomatica italiana; tali addetti saranno scelti fra esperti di cultura italiana di provata reputazione sul posto e sotto la diretta responsabilità del rappresentante diplomatico italiano. Ciò consentirà il costituirsi di utili legami con le istituzioni culturali del Paese ospite che si occupano di lingua e cultura italiana (università, centri di studi superiori, istituzioni scolastiche) in modo competente e a un livello apprezzabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo, di seguito denominato « Dipartimento ». Il Dipartimento sostituisce la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, istituita presso lo stesso Ministero. Il Dipartimento assolve al compito di organizzare, guidare e coordinare l'attività culturale italiana all'estero. Il capo del Dipartimento è scelto in base alla chiara fama e al più alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del personale del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro degli affari esteri sottopone la designazione del capo del Dipartimento, con la documentazione e i titoli relativi, al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e all'approvazione del Consiglio dei ministri.

ART. 2.

1. Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di amministrazione, che presiede. Tale consiglio è composto da sette membri. Essi sono nominati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro della pubblica istruzione e uno dal Ministro dell'università e della ricerca. Due componenti sono indicati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 1 della

legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.

2. Il capo del Dipartimento è altresì assistito da un comitato scientifico composto da non meno di tre e non più di cinque componenti scelti fra le più note personalità della vita culturale, scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono nominati dal capo del Dipartimento, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 3.

1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione, le attività e l'organico degli istituti italiani di cultura all'estero, decidendo, in base ai programmi generali e alle risorse disponibili, il numero e la dislocazione di tali istituti. Predispone altresì modi diversi di operare per la cultura, la lingua e l'immagine italiane nei luoghi del mondo in cui il Dipartimento non può valersi della presenza di istituti italiani di cultura.

ART. 4.

1. Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero è scelto, mediante un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dello sviluppo economico. Può partecipare allo stesso concorso per titoli il personale docente di ruolo di tutti i gradi di insegnamento nelle scuole della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando, restando comunque titolo indispensabile il possesso della laurea, valutata anche in base al punteggio conseguito.

ART. 5.

1. Gli istituti italiani di cultura all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Dipar-

timento, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di settecento unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie.

2. Il personale a contratto di cui al comma 1, assunto con le modalità in uso per i contrattisti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è parificato a questi ultimi dal punto di vista normativo e retributivo.

3. Per ulteriori specifiche esigenze gli istituti italiani di cultura all'estero possono utilizzare, nei limiti dei rispettivi bilanci, personale aggiunto a contratto rispetto al contingente di cui al comma 1, previo parere dell'autorità diplomatica locale e autorizzazione del Dipartimento.

4. Gli istituti italiani di cultura all'estero, d'intesa con il Dipartimento, organizzano corsi di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 1.

ART. 6.

1. I direttori degli istituti italiani di cultura all'estero sono designati dal capo del Dipartimento, che ne sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fa capo alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del medesimo Ministero, in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti nei precedenti incarichi. Sono scelti, altresì, fra il personale selezionato in base ai concorsi di cui all'articolo 4.

2. Il capo del Dipartimento può proporre al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, al di fuori dei ruoli e dei concorsi, per chiara fama. Il numero dei posti disponibili per tali nomine e le relative sedi sono preventivamente stabiliti

dal consiglio di amministrazione, previo parere motivato del comitato scientifico, in base ai piani di organizzazione del Dipartimento.

3. Tutti gli atti relativi ai concorsi, alle selezioni per chiara fama, alle designazioni, alle nomine e ai richiami in sede del personale di cui al presente articolo sono pubblici.

ART. 7.

1. Il capo del Dipartimento e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte del comitato scientifico, formulano un piano triennale di missione per gli istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree del mondo. Il piano deve tenere conto della dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di cultura, della presenza e consistenza delle comunità di lingua e di origine italiana e degli interessi italiani nell'area. I piani devono, altresì, tenere conto dei piani-Paese elaborati dai comitati degli italiani all'estero e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari.

2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta conseguenti criteri di selezione del personale scelto per concorso e di quello scelto per chiara fama, è comunicato alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 6 non può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di amministrazione del Dipartimento. Gli incarichi direttivi possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata del successivo piano triennale.

4. Il piano triennale comprende altresì la ridefinizione del numero e della dislocazione degli istituti italiani di cultura all'estero, nonché l'eventuale riduzione del numero delle sedi, al fine di definire e dare maggiore prestigio agli istituti di importanza strategica. Il piano triennale

definisce, altresì, la missione degli istituti in merito alla distribuzione delle risorse fra gli interventi per la diffusione della cultura e per l'insegnamento della lingua italiana.

ART. 8.

1. Nell'ambito di ciascun istituto italiano di cultura all'estero è costituito un comitato di partecipazione con lo scopo di coinvolgere gli utenti e le associazioni culturali e di rappresentanza della comunità nella scelta, nell'impostazione e nella realizzazione delle iniziative. Il comitato è nominato, previa consultazione dei membri dell'istituto, dal direttore dell'istituto, che sceglie i componenti tra le associazioni presenti localmente, con particolare considerazione per quelle espresse dalla comunità di origine italiana, tra gli utenti impegnati nella vita dell'istituto e tra i rappresentanti degli enti e delle istituzioni culturali locali. Il comitato concorre allo sviluppo dell'attività dell'istituto e può avanzare proposte e pareri in ordine alla definizione dei programmi triennali e annuali delle iniziative dal medesimo promosse.

ART. 9.

1. Il Dipartimento può proporre al Ministro degli affari esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate di consolati generali in Paesi in cui non vi siano, o abbiano cessato di funzionare, istituti italiani di cultura all'estero. Gli addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche e criteri del personale degli istituti italiani di cultura all'estero, ad esclusione delle nomine per chiara fama.

2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli istituti italiani di cultura all'estero.

ART. 10.

1. È prevista, nelle situazioni e alle condizioni individuate dal capo del Dipartimento e dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale onorario presso ambasciate e consolati generali in cui non sia possibile operare attraverso le modalità indicate dall'articolo 9.

2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti locali di cultura e lingua italiane di riconosciuto valore e di provata reputazione nelle istituzioni culturali del luogo. Egli può essere cittadino italiano o cittadino del Paese ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli interventi e le iniziative culturali e linguistiche da effettuare nell'area, e realizzandoli di volta in volta dopo specifica indicazione del capo della delegazione diplomatica italiana all'estero, sentito il Dipartimento, senza oneri o competenze economiche.

ART. 11.

1. Il personale degli istituti italiani di cultura all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 10, sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile, nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera l'istituto italiano di cultura all'estero o in cui l'addetto culturale svolge le sue funzioni.

2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, della organizzazione del lavoro e dei relativi bilanci preventivi e consuntivi, gli istituti italiani di cultura all'estero e chi li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei luoghi in cui essi operano, ricevono istruzioni relativamente alla loro complessiva attività dal Dipartimento. Ad esso inviano proposte di programmazione

e di intervento che devono essere approvate dal Dipartimento insieme ai bilanci; al Dipartimento essi rendono conto tramite rapporti semestrali.

3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità immediata della decisione. Egli è tenuto comunque a informare al più presto il capo del Dipartimento, motivando le ragioni del dissenso e proponendo la soluzione della situazione contestata. A sua volta il direttore dell'istituto italiano di cultura all'estero o l'addetto culturale espone al capo del Dipartimento le sue ragioni documentate e si attiene alla decisione finale del consiglio di amministrazione del Dipartimento.

ART. 12.

1. Il Dipartimento predispone, entro tre mesi dalla data della sua istituzione, apposite norme per disciplinare i rapporti tra il Dipartimento stesso e gli istituti italiani di cultura all'estero, nonché lo svolgimento delle attività, le prerogative del personale assunto *in loco* e ogni altra questione attinente alle attività degli istituti medesimi. Tali norme sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri.

ART. 13.

1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività di presentazione e diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne faccia richiesta nei modi indicati con regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun anno di lavoro il Dipartimento provvede alla pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione della cultura, della lingua e dell'immagine italiane all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti gli aspetti e le funzioni

del Dipartimento, i piani proposti, i programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche competenze di ogni funzionario in ciascun istituto italiano di cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto e i programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo. L'annuario contiene, altresì, un rapporto sullo stato dell'insegnamento della lingua italiana, le opinioni espresse dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso dell'anno, le ragioni delle nomine e delle revoche delle nomine stesse e il rapporto annuale del capo del Dipartimento.

€ 0,35



16PDL0008470